

STATUTO

FONDAZIONE FABIO MORENI Ente Filantropico

Art. 1 - Origini, denominazione, sede e durata

Art. 2 - Scopi

Art. 3 - Attività

Art. 4 - Patrimonio

Art. 5 - Mezzi finanziari

Art. 6 - Bilancio

Art. 7 - Organi

Art. 8 - Presidente

Art. 9 - Vice-presidente

Art. 10 - Consiglio di amministrazione

Art. 11 - Deliberazioni del Consiglio di amministrazione

Art. 12 - Adunanze del Consiglio di amministrazione

Art. 13 - Verbali delle adunanze

Art. 14 - Organo di controllo

Art. 15 - Scioglimento della Fondazione

Art. 16 - Norme residuali

Art. 17 - Norma transitoria



Amor

C. Petta

Art. 1: In memoria del Dott. Fabio Moreni, caduto in Bosnia il 29/05/1993 mentre portava aiuti umanitari alle popolazioni dell'ex-Jugoslavia martoriate dalla guerra, é costituita una Fondazione denominata

" Fondazione Fabio Moreni Ente Filantropico"

nell'intento di realizzare le aspirazioni del suo cuore generoso.

La Fondazione è costituita ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e, in quanto compatibile, del Codice civile e relative disposizioni di attuazione. L'indicazione "Ente filantropico" è utilizzata negli atti, nella corrispondenza e in qualsiasi comunicazione rivolta al pubblico..

La Fondazione ha sede in Cremona - via Pennelli, 1. Sedi operative, delegazioni e uffici potranno essere istituiti nella provincia di Cremona, in Italia o all'estero.

La Fondazione ha durata illimitata.

La Fondazione opera a livello nazionale e internazionale.

La Fondazione è persona giuridica di diritto privato senza fine di lucro, dotata di piena capacità e piena autonomia statutaria e gestionale. Essa è disciplinata, conformemente alle vigenti disposizioni di legge, dalle norme del presente Statuto.

Art. 2: La Fondazione, che si ispira ai principi cristiani, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva dell'attività di interesse generale di cui all'art. 5 punto u) del D. Lgs 117/2017: beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.

La Fondazione ai sensi dell'art.37 del D. Lgs 117/2017 eroga denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale nel rispetto dei seguenti principi:

- 1) La Fondazione opera con criteri di autonomia, indipendenza, trasparenza, imparzialità ed efficienza, sulla base di una programmazione strategica e ricercando l'ottimizzazione delle risorse economiche e la salvaguardia del valore del proprio patrimonio;
- 2) La Fondazione sostiene interventi a favore di persone svantaggiate o di enti che esercitano attività di interesse generale sia a livello territoriale sia a livello internazionale;
- 3) La Fondazione raccoglie fondi e beni da ridistribuire a persone o popolazioni in situazione di difficoltà (guerre, calamità naturali, malattie ecc.) secondo criteri di trasparenza, correttezza ed eticità.

La Fondazione si propone di:

a) Operare con tutti i mezzi possibili (seminari, pubblicazioni, iniziative caritative, opere assistenziali, ecc.), in proprio o in partecipazione con altre organizzazioni parallele, per aiutare le persone, e tra esse quelle più emarginate ovvero svantaggiate, a vivere ed operare in maniera degna della loro vocazione umana e del loro destino soprannaturale.

b) Combattere l'ingiustizia e le discriminazioni economiche, sociali e culturali, per promuovere, assieme al miglioramento delle condizioni di vita, il bene comune dell'umanità, cioè la pace. La Fondazione si propone di aiutare gli uomini di qualunque paese o nazione, in situazioni di difficoltà (guerre, calamità naturali, malattie ecc.) anche sostenendo direttamente o indirettamente persone che operano in questi settori o contribuendo alla formazione di quest'ultime.

c) ricordare l'attività meritoria di Fabio Moreni e della madre Valeria Arata perpetrandone la memoria e promuovendo i valori di pace e solidarietà tra i giovani anche attraverso l'organizzazione di eventi musicali, concorsi letterari e/o borse di studio a favore di giovani studenti, ecc.)

La Fondazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopraindicate, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente. Le attività diverse sono individuate dal Consiglio di amministrazione.

La Fondazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Nello svolgimento delle proprie attività la Fondazione può avvalersi di volontari, in conformità alle previsioni di cui all'art 17 del D.Lgs 117/2017.

Art 3: Per il perseguimento dei propri scopi, la Fondazione può stipulare convenzioni con enti pubblici e privati volte alla realizzazione e al finanziamento di attività.

La Fondazione può, inoltre, svolgere, nei limiti stabiliti dalla legge e dell'art.2, ogni attività economica, finanziaria e patrimoniale, mobiliare e immobiliare, ritenuta necessaria, utile o opportuna per il raggiungimento delle finalità statutarie.

Per il migliore raggiungimento dei propri scopi, la Fondazione può, tra l'altro, acquistare e/o gestire e/o prendere o dare in affitto beni immobili e terreni ovvero aprire mutui o fare contratti e/o accordi con altri soggetti privati e pubblici.

Art. 4: Il patrimonio della Fondazione é costituito dai beni ricevuti in dotazione e descritti nell'atto di costituzione della Fondazione stessa.

Tale patrimonio potrà venire alimentato con altre donazioni mobiliari e immobiliari, oblazioni, legati ed erogazioni dei promotori e di quanti apprezzino e condividano gli scopi della Fondazione ed abbiano volontà di contribuire al loro conseguimento.

Il patrimonio della fondazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio deve essere gestito dal Consiglio di Amministrazione con modalità idonee a preservarne il valore, a ottenere un rendimento adeguato a svolgere l'attività istituzionale e a garantirne la continuità nel tempo.



Art. 5: Per l'adempimento dei suoi compiti, la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

- dei redditi derivanti dal patrimonio di cui all'art.4;
- di ogni eventuale contributo, lasciti, donazioni ed elargizioni di terzi, destinati all'attuazione degli scopi statuari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
- dei proventi derivanti dall'eventuale svolgimento di attività diverse rispetto a quelle istituzionali di interesse generale.

Art. 6: L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio d'esercizio, redatto secondo la normativa vigente, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce. Qualora particolari esigenze lo richiedano il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo entro 180 giorni (e comunque in tempo utile per rispettare i termini di deposito presso il RUNTS).

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di deliberare, entro il 30 novembre di ogni anno, l'approvazione di un documento di programmazione economica che sarà comunque privo di valore autorizzatorio.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi dell'ente, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto con la fondazione. L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art 14 del Codice del terzo Settore la Fondazione:

- deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti;
- deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

Art. 7: Organi della Fondazione sono:

- il Presidente;
- il Vicepresidente oppure i Vicepresidenti da nominarsi nell'eventualità;
- il Consiglio di Amministrazione;
- l'Organo di controllo.

Art. 8: Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione con tutti i poteri attinenti l'ordinaria amministrazione della stessa, ivi compreso quello di nominare procuratori determinandone le attribuzioni.

Il Presidente nomina il Vicepresidente, eventuali altri Vicepresidenti e gli altri membri del consiglio di amministrazione. In caso di nomina di più di un Vicepresidente, il Presidente designerà a quale di essi verrà attribuita la carica di Vicario in caso di sua assenza o impedimento.

Il Presidente convoca e presiede il consiglio di amministrazione.

Il Presidente cura l'esecuzione delle delibere del consiglio di amministrazione e provvede ai rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni.

Il Presidente firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati, sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione, cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario; adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica nella prima riunione utile del consiglio di amministrazione.

La carica di Presidente é a vita.

A ciascun Presidente competerà di indicare il proprio successore. In caso di mancata indicazione la nomina spetterà al consiglio di amministrazione.

Art. 9: Il Vicepresidente Vicario é nominato dal Presidente.

Il Vicepresidente Vicario fa le veci del Presidente in caso di assenza o impedimento del Presidente con gli stessi poteri, provvedendo tra l'altro a convocare e presiedere il consiglio di amministrazione con gli stessi poteri, nonché ad adottare in caso di urgenza provvedimenti da sottoporre a ratifica del consiglio.

La firma del Vicepresidente Vicario fa piena fede di fronte a terzi dell'assenza o impedimento del Presidente.

Art. 10: Il consiglio di amministrazione é composto da un minimo di 5 ad un massimo di 11 membri.

Il Direttore della Caritas della Diocesi di Cremona é membro di diritto del consiglio di amministrazione, con anche funzioni di consulente ecclesiastico.

I restanti membri del consiglio di amministrazione sono nominati dal Presidente.

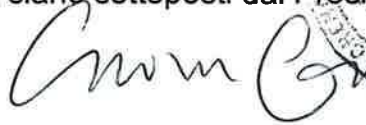
I membri del consiglio di amministrazione, eccettuato il Presidente durano in carica 4 esercizi fino ad approvazione del bilancio del quarto esercizio e possono essere riconfermati.

Le cariche dei membri del consiglio di amministrazione sono gratuite, salvo i rimborsi delle spese sostenute e preventivamente approvate dal consiglio stesso.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 11: Al consiglio di amministrazione spetta ogni potere di ordinaria e straordinaria amministrazione ed in particolare:

- a) di deliberare sulla costituzione di comitati culturali, scientifici o d'onore;
- b) di deliberare sugli argomenti e atti che gli siano sottoposti dal Presidente;



- c) di deliberare eventuali modifiche dello statuto su proposta del Presidente;
- d) di redigere ed approvare nei termini di cui al precedente art. 6 il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale, nonché di documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse;
- e) di approvare l'eventuale documento di programmazione economica ed il programma di attività da realizzare;
- f) di nominare se necessario un direttore della Fondazione determinandone i poteri e l'eventuale compenso
- g) di curare la gestione delle entrate ordinarie e straordinarie nonché la ripartizione delle rendite annuali del bilancio fra le diverse iniziative che costituiscono lo scopo della Fondazione;
- h) di approvare eventuali regolamenti interni.

Il consiglio di amministrazione provvederà all'investimento più sicuro e redditizio dei mezzi economici che perverranno direttamente alla Fondazione, così come curerà il migliore utilizzo dei beni strumentali di cui dispone anche mediante l'esercizio diretto (o indiretto) delle corrispondenti attività economiche.

Art. 12: Il consiglio di amministrazione, convocato dal Presidente con l'invio dell'ordine del giorno, si riunisce di norma in seduta ordinaria due volte all'anno e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o su richiesta di almeno la metà dei consiglieri. Le adunanze del consiglio di amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono.

Le adunanze possono svolgersi per audio o videoconferenza a condizione che Presidente e verbalizzante si trovino nel medesimo luogo e che ogni consigliere possa conoscere i partecipanti e gli atti e documenti utilizzati.

Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Per le modifiche di statuto e lo scioglimento della Fondazione è necessaria la presenza di almeno tre quarti dei consiglieri.

Art 13: I verbali delle deliberazioni del consiglio devono essere trascritti su apposito registro in ordine cronologico e sottoscritti dal Presidente e dal segretario della seduta.

Art. 14: L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato dal Consiglio di Amministrazione

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8

giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Deve essere tenuto il Libro verbali dell'organo di controllo.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, Il Consiglio di Amministrazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Sia l'organo di controllo sia il revisore legale dei conti/società di revisione (se nominato) durano in carica quattro esercizi e scadono alla data di riunione del Consiglio di Amministrazione convocato per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio.

Art. 15: La Fondazione si estingue qualora siano esauriti gli scopi statuari ovvero ne sia divenuta impossibile la realizzazione.

L'estinzione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto delle proposte del Vescovo di Cremona.

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art 45 del Codice del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, a favore di altri enti del Terzo settore.

Art. 16: Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Art. 17: Il Consiglio di amministrazione in carica al momento della delibera di approvazione dell'acquisizione della natura di Ente Filantropico resta in carica fino alla scadenza originaria, mentre l'attuale Revisore della Fondazione assume la funzione di Organo di controllo fino alla scadenza originaria

The image shows two handwritten signatures in black ink. To the right of the signatures is a circular official stamp. The stamp contains a central emblem with a cross and a gear, surrounded by the text "CORIONI GIOVANNI FU GIUSEPPE" at the top and "NOTAIO IN" at the bottom.